

Autonomi e Ditte Individuali con limiti di fatturato predeterminati
IL NUOVO REGIME FORFETTARIO 2016
(a cura del Dott. Matteo Mignardi)

Il DDL di Stabilità 2016 definitivamente approvato e quindi diventato legge, ha cambiato il regime forfettario del 2015 per autonomi e ditte individuali. E' possibile parlare di un vero e proprio mix tra quello che era il vecchio "regime dei minimi" (con aliquota del 5%) e il nuovo "regime forfettario" introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (con aliquota del 15%).

Con il nuovo regime la soglia di ricavi passa da 15.000 a 30.000 euro per l'accesso al regime per i liberi professionisti. Per le altre categorie, l'incremento della soglia é invece di 10.000 euro (si veda **Allegato A**). La precedente aliquota dell'imposta sostitutiva passa dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività, riservata solamente alle attività intraprese dal 01/01/2016.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota ridotta del 5%, secondo il comma 113 della Legge di stabilità 2016, é riconosciuta per il 2016/2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2015 adottando il regime forfettario.

Restano invece fermi gli altri requisiti di accesso:

- La spesa in un anno per dipendenti e collaboratori non deve superare i 5.000 euro lordi;
- Non deve essere oltrepassata la soglia relativa all'acquisto di beni strumentali, fissata in 20.000 euro in un anno;
- Assenza del limite temporale per la permanenza nel regime naturale.

Con una disposizione transitoria,.

Inoltre, per chi esercitasse anche l'attività di lavoro dipendente oltre all'attività di impresa, arte e professione, la Legge di stabilità 2016 stabilisce, che non può accedere al regime il contribuente che abbia conseguito, nell'anno precedente a quello in cui intende avvalersi del regime forfettario, un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro (salvo il caso in cui il lavoro dipendente risulti cessato). Vale la pena ricordare che la Legge di stabilità del 2015 prevedeva l'esclusione dal regime qualora i redditi da lavoro dipendente superassero i redditi d'impresa, arte e professione e contemporaneamente la somma dei redditi derivanti da attività professionale e da lavoro dipendente eccedesse i 20.000 euro.

Continuano a restare "ex lege" e quindi esclusi dal regime agevolato in questione i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari del reddito (Risoluzione n. 73/E/2007). In particolare si tratta dei soggetti esercenti le seguenti attività:

- agricoltura e attività connesse e pesca;
- vendita sali e tabacchi;
- commercio dei fiammiferi;
- editoria;
- gestione di servizi di telefonia pubblica;
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n.640/72;
- agenzie di viaggi e turismo;
- agriturismo;
- vendite a domicilio;
- rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione;
- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione.

Sulla base di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la successiva Circolare n. 7/E/2008 e in mancanza di successivi orientamenti, é da continuare a ritenersi valido, anche per il nuovo regime forfettario, quanto precisato nelle predetta circolare per i "vecchi minimi". In particolare, quindi, un soggetto che esercita un'attività per cui é precluso l'accesso al regime forfettario non potrà avvalersi

del regime forfettario nemmeno per una seconda attività che decidesse esercitare. Infatti nella circolare, l'amministrazione finanziaria in risposta ad un quesito inerente affermava che *“l'esercizio di una delle attività escluse, perché soggette ad un regime speciale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, comporta che il contribuente non potrà avvalersi del regime dei minimi neppure per le ulteriori attività di impresa o di lavoro autonomo eventualmente esercitate. In altri termini, l'esercizio di un'attività soggetta a regime speciale IVA, espressiva ai fini IRPEF di un reddito d'impresa, impedisce di avvalersi del regime dei minimi, non solo per il trattamento di tale attività, ma anche per le ulteriori attività di impresa, arte o professione”*.

Nella stessa circolare l'Agenzia delle Entrate riporta, quindi a titolo esemplificativo, che l'esercente, una rivendita di tabacchi non potrà avvalersi del regime dei minimi per la stessa attività di rivendita tabacchi né per la connessa gestione del bar, a nulla rilevando che l'ammontare complessivo dei corrispettivi, riferito ad entrambe le attività, non superi i 30.000 euro.

In caso di più codici ATECO

Tra i requisiti, come detto precedentemente, assume particolare rilevanza la soglia dei ricavi da non superare che potrebbe portare come conseguenza la fuoriuscita dal regime.

Spesso capita, che un soggetto per via dell'attività lavorativa che svolge necessiti di avere associati alla propria partita IVA più di un codice attività ATECO.

In tal caso é opportuno prestare attenzione ai compensi che derivano da entrambe le attività poiché il mancato superamento della soglia di ricavi come requisito per la permanenza nel regime forfettario é da riferirsi ai “compensi complessivi”. Resta, infatti, valido quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 73/E/2007 (“Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi – Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008”), in cui fu chiarito che *“ai fini della determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore, mentre nell'ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività”*.

Vecchio regime dei minimi

Occorre fare chiarezza sulla situazione di chi ha aperto la partita iva con il regime dei minimi entro il 31/12/2015. A decorrere dal 01/01/2016 l'attuale regime dei minimi non sarà più opzionabile in fase di apertura della partita iva. Lo stesso resta comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall'inizio attività o al compimento del 35° anno di età, sia per coloro che già lo applicavano, sia per coloro che, come abbiamo già detto, hanno iniziato l'attività entro la fine del 2015.

Regime contributivo

Nel regime forfettario 2015 poteva non trovare applicazione il minimale contributivo dei contributi IVS per artigiani e commercianti. Nel forfettario 2016, invece, viene reintrodotta il concetto dei contributi fissi. Infatti il comma 111 della Legge di Stabilità 2016 recita: *“Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della Legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n. 335”*.

Vengono dunque reintrodotte le scadenze classiche dei contributi IVS (16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre) ma il minimale viene ridotto del 35%.

Nel caso in cui il reddito determinato forfettariamente sia inferiore al minimale il contribuente non sarà tenuto a versare nulla in sede di dichiarazione dei redditi, qualora invece il reddito ecceda il minimale egli dovrà versare il saldo dovuto sulla parte di reddito eccedente applicando l'aliquota prevista per il 2016 ma ridotta del 35%.

In attesa di eventuali chiarimenti da parte dell'INPS, il contribuente che vuole avere l'agevolazione deve fare espressa richiesta all'INPS come era previsto per il regime contributivo agevolato previsto per i forfettari nel 2015.

Allegato A

Nuovi limiti fatturato e coefficienti redditività divisi per codici ATECO

(10 – 11) Alimentari, bevande:

da 35.000 a 45.000, redditività 40%;

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 Commercio (ingrosso e dettaglio):

da 40.000 a 50.000, redditività 40%;

47.81 Commercio ambulante (alimenti e bevande):

da 30.000 a 40.000, redditività 40%;

47.82 – 47.89 Commercio ambulante altri prodotti:

da 20.000 a 30.000, redditività 54%;

(41 – 42 – 43) – (68) Costruzioni, immobiliari:

da 15.000 a 25.000, redditività 86%;

46.1 Commercio (intermediari):

da 15.000 a 25.000, redditività 62%;

(55 – 56) Servizi alloggio e ristorazione:

da 40.000 a 50.000, redditività 40%;

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

Attività dei professionisti:

da 15.000 a 30.000, redditività 78%;

(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) Altre attività:

da 20.000 a 30.000, redditività 67%.